

# C

## **Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)**

*Disegno*

### **Modifica del**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### I

La legge federale del 19 marzo 1965<sup>2</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 13* Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS<sup>3</sup> concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

#### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1834

<sup>1</sup> FF 2000 205

<sup>2</sup> RS 831.30

<sup>3</sup> RS 831.10